



Tribunale per i minorenni di Bari
Ufficio di presidenza

TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI
14 GEN. 2020
Prot. N. <u>42</u> /

Ai giudici professionali
Alla dr.ssa Famà e al dr Leonetti
anche nella qualità di MAGRIF

Ai giudici onorari
Alla Commissione flussi
presso la Corte d'appello di Bari

Ai RID dr.ssa Valeria Spagnoletti e dr Domenico Mascolo
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BARI – FOGGIA – TRANI

OGGETTO: Programma per l'anno 2020 per la gestione dei procedimenti civili, ex art. 37 comma 3 del d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito nella legge 15.7.2011 n. 111

In ossequio alla circolare n.17019/2019 del 17.10.2019, inerente l'argomento in oggetto, trasmetto il programma di gestione e la proposta elaborata per l'individuazione dei carichi esigibili con relativi allegati.

Rammento che la circolare suddetta riconosce a ciascun magistrato ed ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di depositare osservazioni sul programma ovvero sulla determinazione dei carichi esigibili entro il 24.01.2020.

Bari, 14.01.2020



Il presidente
Riccardo Greco





Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI - BARI

Via Antonino Scopelliti, 8

Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607 - 080/5743169

sito-web: www.tribunaleperiminorennidibari.it

email: tribmin.bari@giustizia.it

Rilevazione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011 . Programma della gestione dei
procedimenti civili per l'anno 2020

DOCUMENTO di ACCOMPAGNAMENTO

PARTE GENERALE

La redazione del programma ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011, è appuntamento annuale che il legislatore ha riconosciuto come strategico per una resa di efficienza degli uffici giudiziari e che il CSM, nella sua concreta applicazione, ha modulato per ottenere un'approfondita analisi delle potenzialità e delle criticità dell'amministrazione della Giustizia in sede locale, mediante la rilevazione dei risultati conseguiti e l'individuazione di target raggiungibili.

Anche per il 2020, il format concepito per i Tribunali per i minorenni tiene conto della loro specificità, ribadendo che *"gran parte del lavoro dei T.M. non è in funzione dell'adozione del provvedimento definitorio del fascicolo, ma si misura in quantità e qualità nella tempestiva, continuativa e attenta presa in carico di situazioni problematiche"*. In questo senso, non è la definizione degli affari il dato unico di valutazione e certo non è il più rappresentativo, quanto l'impegno complessivo nella gestione del procedimento. Quindi la congruità e la significatività dei dati non può prescindere dal considerare anche i provvedimenti interlocutori, che definiscono l'attività complessiva dell'ufficio, con un impatto immediato sulle situazioni a rischio, e come sperimentazione delle progettualità definitive. E' ben chiaro però, che ciò non comporta la rinuncia alla documentabilità statistica del lavoro svolto, per indirizzarlo alla definizione di obiettivi di rendimento *"che tengano conto dei carichi esigibili e garantiscano priorità alla gestione dei procedimenti più delicati e urgenti"*.

Non può negarsi che la coniugazione fra risorse utili e impegno spendibile, quando ben operata, produce risultati efficienti che meglio indirizzano la risposta giudiziaria. E questo vale anche per il T.M. nonostante la specificità della sua azione. L'obiettivo proprio dei T.M. rivolto a generare comportamenti positivi di accudimento, idonei al superamento delle situazioni di disagio, utilizza in effetti lo strumento normativo su due livelli: per attivare gli operatori del welfare locale nelle azioni di sostegno e di controllo e per indirizzare la responsabilità genitoriale nell'acquisizione di risorse progressivamente autonome, secondo una logica proattiva dell'intervento.

A questi fini, la trattazione del procedimento deve coniugare tutele tempestive con una più durevole progettualità di recupero; ma in entrambi i momenti occorre definire con apposite decisioni sia l'indirizzo e

il coordinamento delle realtà di sostegno locali, sia la limitazione della responsabilità genitoriale. E' vero che le situazioni di fatto sono diversificate e mutevoli, e l'attività del T.M. si sottrae per questo a rigide schematizzazioni: in alcuni casi la definizione si verifica rapida, laddove in altri si dilunga fra alterne prospettive (basti pensare alle progettualità costruite nel tempo e tradite *in itinere* dagli interessati). Tuttavia la scansione provvedimento dà anche conto della attuabilità o meno dell'indirizzo progettuale e, al di là delle variabili individuali, consente di valutarne l'efficacia nel tempo.

Il CSM, nelle istruzioni alla compilazione del format, ha dato conto del "*dibattito ancora in corso*" circa l'esito da assicurare ai procedimenti *de potestate*, se ritenerli suscettibili di chiusura con pronuncia immediata sulla domanda, oppure se dare loro un valore strumentale per seguire l'evoluzione della condizione di disagio in un'ottica di recupero della capacità genitoriale. Il CSM raccomanda comunque di monitorarne la trattazione.


In effetti, un procedimento temporalmente datato può celare, dietro la mera evidenza statistica, una condizione di fatto talmente refrattaria all'intervento di sostegno da assimilarsi al c.d. semiabbandono permanente. Di modo che il monitoraggio delle pendenze risulta essere anche strumento di controllo dell'efficacia del processo, utile per indirizzare diversamente l'intervento decisorio.

Allora se resta veritiera l'affermazione per cui il processo minorile serve alla formazione progressiva di un progetto di recupero e questo è esposto alla mutevolezza degli eventi, per cui i risultati devono confrontarsi con la provvisorietà degli interventi e la loro sovrapposizione nel tempo, è vero ugualmente che il criterio di una ragionevole durata del processo ha il significato di verifica della efficacia di quel progetto. Quindi la imprescindibilità di provvedimenti interlocutori, che cadenzano il corso del processo con *step* decisori, non può far sì che venga a configurarsi uno schema procedimentale avulso da tempi di definizione. Deve ritenersi *irragionevole* un processo minorile che dura molto, non in ragione del tempo in sé, ma per il fatto che un'eccessiva durata è lo specchio dell'inappropriatezza (o inadeguatezza o impraticabilità) degli interventi progettuali. Dunque, anche per questa via, la rilevazione statistica è utile a comprendere il risultato di qualità dell'azione giudiziaria.

Come si è già avuto occasione di osservare negli anni precedenti, il programma di gestione del Tribunale per i minorenni deve opportunamente tenere conto della complessità dell'oggetto dei giudizi, dove la valutazione dei fatti non è funzionale ad una decisione che definisce l'esistente, ma si sviluppa rivolgendosi a una considerazione prognostica, e questa si confronta con la variabile dei comportamenti futuri. Per cui, spesso non sono quantificabili anticipatamente i tempi del procedimenti e la programmazione può essere sconfessata da eventi non gestibili se non in termini di mera probabilità. In questo senso lo "sforamento" dei tempi programmati, può apprezzarsi in qualche modo fisiologico, e piuttosto che esprimere un patologia organizzativa, quando non imputabile a disfunzioni di sistema, è il prodotto dell'attenzione dovuta ai casi specifici particolarmente a rischio e ostici all'intervento giudiziario.

Le riflessioni precedenti, comunque, inducono a non insistere senza limite nella reiterazione di soluzioni di sostegno che non trovino corrispondenza nella condizione personale delle parti, accelerando piuttosto la definizione del giudizio come momento di passaggio ad un contesto procedimentale differente. Sono quelle situazioni già preannunciate come di semiabbandono permanente, a cui il T.M. di Bari si è rivolto con rinnovato impegno nel 2019, scegliendo di spostarne la trattazione dall'ambito della volontaria giurisdizione a quella contenziosa diretta alla pronuncia di adottabilità.

Se ne è avuto un riflesso nell'aumento dei procedimenti ex lege n. 184 del 1983, e in un incremento corrispondente del numero delle sentenze.

2 - 

Certo, sulla scorta dei principi reiteratamente affermati dalla Corte EDU, l'adottabilità è l'*estrema ratio* e deve essere preceduta dal più strenuo impegno diretto al mantenimento del minore all'interno della propria famiglia; così anche il procedimento di adottabilità viene a soffrire delle variabili progettuali e della risposta degli interessati, ma il diverso contenuto della decisione (adottabilità rispetto alla mera decadenza di responsabilità genitoriale, nel caso dei procedimenti *de potestate*) assicura la possibile concretezza dell'esito processuale avviando il minore a una vita fuori famiglia, aperta ad una genitorialità sostitutiva, variamente conciliabile con la biologica secondo quello che il miglior interesse del minore viene a suggerire (ad esempio con esiti possibili di adozione aperta o adozione mite).

Ai fini statistici, la scelta del T.M. di contrastare in modo più severo le situazioni di semiabbandono permanente, comporta che un unico caso processuale generi più procedure, e queste siano diversamente iscritte passando dal ruolo della volontaria giurisdizione a quello contenzioso. Il primo effetto è dunque quello di un aumento delle pendenze, ma c'è poi anche un buco della rilevazione statistica, perché non viene data evidenza ai provvedimenti di sospensione della procedura. Questi sono espressamente previsti dall'art. 11 della legge n. 184 del 1983 e consentono che la trattazione del procedimento sia sospeso per un tempo di un anno. Quando concessa, la sospensione processuale non interrompe ugualmente la pendenza statistica del procedimento, e allungando in concreto i tempi di definizione, può ingenerare false pendenze ultratriennali.

Non di meno, come già segnalato in passato, altri dati statistici andrebbero considerati per la produttività complessiva degli uffici minorili. Così, dovrebbe avere un'autonoma evidenza nella determinazione della capacità operativa dell'ufficio e nella valutazione della produttività media, l'apporto dei giudici onorari, ai quali può essere delegata anche parte dell'attività istruttoria, come accade presso il T.M. di Bari che ha adottato il metodo dell'affiancamento. Eventuali scoperture o assenze dall'ufficio incidono infatti sulla quantificazione del *full time equivalent* che ora fa riferimento ai soli giudici togati.

Con riguardo ad alcune attività, non ha un'evidenza statistica la tenuta dei fascicoli di tutela dei minori stranieri non accompagnati, sia con riferimento alla nomina del tutore che è provvedimento proprio del Presidente, sia all'attività perdurante la tutela, attribuendosi una valenza definitiva al solo provvedimento di affidamento ai servizi sociali e al collocamento in comunità. Nemmeno si dà completa evidenza ai provvedimenti con cui si dichiara l'affidamento preadottivo nel procedimento di adozione. Benché provvedimento appositamente richiesto come antecedente della conclusione adottiva, non è considerato dalle statistiche DGSTAT nella movimentazione degli affari e per il computo della produttività *full time equivalent*.

ARRETRATO

Anche quest'anno un indice di ricambio dei procedimenti favorevole, addirittura aumentato rispetto al passato (0,99) e quasi pari all'unità, evidenzia la mancanza di arretrato inteso come improduttiva applicazione delle risorse. Anzi, secondo l'indicazione macronumerica, il T.M. di Bari non ha sostanzialmente arretrato, e la durata ultratriennale di alcuni procedimenti non sposta la valutazione di efficienza complessiva, attenendo a casi specifici che, nella difficoltà di risoluzione della vicenda, trovano la spiegazione del tempo occorrente perché se ne possa raggiungere la definizione. In effetti, nei diversi settori, si riscontra come rimarchevole lo smaltimento degli affari di modo che le definizioni sono state pressoché corrispondenti alle sopravvenienze.

31/3

Il differenziale fra sopravvenienze e definizioni vede un modesto sbilancio negativo per essere state le prime 2349 e le seconde 2332, con un disavanzo di - 17, ma se si scende nel dettaglio, è rilevante che fra i procedimenti definiti, quelli contenziosi siano stati superiori alle sopravvenienze (procedimenti contenziosi totali definiti sono stati 111 su 104) e numericamente superiori all'anno giudiziario precedente (nel 2017/18 erano stati definiti 96 procedimenti contenziosi) a dare significato al maggiore impegno profuso in questo settore, naturalmente più gravoso di quello di volontaria giurisdizione e in linea con i criteri di priorità indicati nel programma di gestione dell'anno decorso.

Quanto alla durata media dei procedimenti, anche questa, determinata dai dati DGSTAT in 458 giorni per il complessivo lavoro del tribunale, è significativa di una rotazione degli affari, che consente di mantenere una tempistica contenuta nel tempo e dà conto di una capacità di definizione adeguata ed efficace. Il risultato è in linea con le previsioni del DOG che indicava il target temporale di pendenza in 18 mesi.

Le performances leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente e anche la durata media dei procedimenti è salita di una minima frazione temporale, ma il dato annuale va visto nel complessivo risultato del quadriennio, per la naturale compensazione statistica nel passaggio da un'annualità a quella successiva, e avuto riguardo al periodo 2015/2019 la durata media pari a 394 giorni, dimostra un risultato di adeguata efficienza.

Allo stato delle cose, pare impropria la stessa definizione di arretrato. Questo è concetto che va riferito all'accumulo di procedimenti che l'ufficio non è in grado di definire, in tutti quei casi in cui disfunzioni organizzative intervengono a ridurre la capacità operativa, creando posizioni di inefficienza.

Al contrario, se pure è vero che la rilevazione statistica evidenzia anche per il T.M. di Bari iscrizioni risalenti nel tempo, deve riconoscersi, da un lato, che si tratta di numeri esigui, e dall'altro, che la pendenza è determinata in questi casi dalle specifiche vicende del procedimento. Le quali per le motivazioni di cui si è già fatta anticipazione, e ampiamente riconosciute dal Csm, impediscono una definizione, indipendentemente dal lavoro dell'ufficio. In effetti, si tratta di giudizi i quali, sia pure non conclusi con procedimenti definitivi, sono seguiti con attenzione e continuità e su tali casi il T.M. provvede mediante decisioni interlocutorie e provvisorie, dirette alla realizzazione dei progetti di sostegno elaborati in condivisione dei servizi o degli altri operatori territoriali.

Il rapporto consuntivo/preventivo nella programmazione ex art. 37 vede raggiunti in larga parte i risultati numerici di smaltimento che erano stati ipotizzati lo scorso anno, essendovi un differenziale fra preventivo e consuntivo di soli 6 procedimenti non esauriti a cavallo delle annualità 2010-2012, laddove con riguardo al numero complessivo degli affari ultratriennali smaltiti, il risultato ha superato le previsioni con un maggior numero di definizioni rispetto al preventivato per gli anni 2013, 2014 e 2015 (maggior smaltimento di 34 fascicoli).

Poiché la voce 1.5 del format, secondo le informazioni dell'help desk, va compilata con i dati desunti dalle statistiche al 30 giugno 2019 il raggiungimento degli obiettivi meglio si desume dalla seguente tabella che riporta i dati delle pendenze al 31 dicembre 2019

Settori	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Oltre 10 anni
Adozioni	106	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Volontaria giurisdizione	1210	500	238	111	48	31	6	1	2	2	0
Procedimenti contenziosi	57	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0

4-17/3

Il raffronto fra tale tabella e la programmazione ex art. 37/2019, dà conto infatti del lavoro compiuto in linea con il preventivato.

Gli obiettivi programmati sono stati ampiamente raggiunti per le annualità più recenti, mentre sono stati raggiunti parzialmente per le annualità più remote. Il che è facilmente comprensibile se si tiene conto della ricordata funzione proattiva del T.M. e della concretezza dei risultati perseguiti. Infatti i casi pendenti da più tempo sono quelli che si contraddistinguono per la particolare difficoltà di risoluzione, con l'ovvia conseguenza per cui sono proprio questi che non si riescono a definire, a prescindere dall'impegno del T.M..

In particolare, l'obiettivo è stato raggiunto per lo smaltimento dei fascicoli ultradecennali di VG segnalati nell'anno decorso, e fin dai primi mesi del corrente anno 2020, verranno perseguite le definizioni dei residui fascicoli particolarmente datati.

L'obiettivo non è stato raggiunto per 2 procedimenti di VG in ciascuno degli anni 2010 e 2011 per 1 procedimenti ancora del 2012.

Per i procedimenti contenziosi, l'obiettivo è stato completamente raggiunto e ora si segnalano pendenze solo a far data dalle iscrizioni risalenti solo al 2016.

Ad ogni modo, l'arretrato ultratriennale che nel 2018 (computato allora per il 2014 e le annualità precedenti) si attestava complessivamente su 110 procedimenti è diminuito sensibilmente di varie unità risultando nel 2019 (con il computo relativo al 2015 e annualità precedenti) ascendere a 91 fascicoli.

Si tratta di una pendenza residua che si riferisce essenzialmente a fascicoli di volontaria giurisdizione (e non anche contenziosi), rispetto ai quali un ritardo può dirsi fisiologico alla luce del principio, fatto proprio dal Consiglio Superiore, per cui la tutela degli interessi dei minori ne segue la vita e l'evoluzione delle criticità familiari, le quali costituiscono una variabile non gestibile dal processo e dall'intervento giurisdizionale.

(Giustificazione degli obiettivi di smaltimento)

Circa il futuro, deve segnalarsi che con il 2020 inizierà il triennio di immissione in servizio dei giudici onorari di nuova nomina. Il complessivo numero dei componenti privati è stato rinnovato per circa un terzo, per cui dovrà preventivarsi una fase di apprendimento che rallenterà nel 2020 l'efficienza del T.M.. Va ricordato infatti, che secondo il metodo dell'affiancamento previsto dalle circolari consiliari in materia tabellare, presso il T.M. di Bari gli affari di VG vengono assegnati con delega al Magistrato togato e al G.O., e questo svolge attività istruttoria con supervisione del primo. Dunque un periodo iniziale sarà necessariamente contrassegnato dalla minore utilizzazione dei g.o. e comporterà una diminuzione delle udienze di trattazione e un allungamento dei tempi istruttori.

Non di meno, in sede locale, le difficoltà di risorse economiche sempre più pressanti si traducono in una minore allocazione di risorse per la formulazione di progetti di sostegno e il ricorso a interventi di recupero allargato alla genitorialità e alla famiglia (*id est*, centri diurni, home maker, educatori familiari ecc...). Deve attendersi perciò l'effetto di una regressione nella risposta ai bisogni. Di conseguenza, i provvedimenti giudiziari del T.M. avranno minore occasione di essere realizzati in concreto, allontanando la possibilità di risoluzione delle ragioni di disagio familiare. In molti Comuni, specie di piccole dimensioni e collocati in aree periferiche come il nord foggiano, si avverte la mancanza di servizi sociali efficienti, e anche con

5.1.2020

riguardo ai servizi sanitari (come i consultori o la neuropsichiatria) i diffusi pensionamenti spesso non trovano riscontro nella sostituzione degli operatori, con il conseguente venir meno di profili professionali esperti.

Quindi fattori esterni all'ufficio giudiziario, hanno però conseguenze immediate sui progetti congegnati nei decreti del T.M., privandoli di efficacia e spostando in avanti nel tempo la definizione del processo.

In questo senso, deve riconoscersi che esiste una pendenza fisiologica, perché dipendente da fattori estranei al T.M. e non determinabili da questo.

Tutto ciò consiglia di prefigurare una permanenza, sia pur minima, di fascicoli pendenti anche in anni remoti, sia pur in misura sempre più ridotta, fino a restringersi ad un'area, quasi imprescindibile, per la quale il tempo del processo coincide con la minore età e cessa al raggiungimento del 18^a anno.

(motivi dell'arretrato ultratriennale)

Come si è ricordato in altre occasioni, il Tribunale per i minorenni di Bari mantiene aperti i procedimenti in tutti i casi di minori fuori famiglia, con progressive decisioni progettuali di avvicinamento alla risoluzione della condizione di disagio, per cui la pendenza denuncia una difficoltà del sistema del *welfare* territoriale di raggiungere l'obiettivo, ovvero la difficoltà propria della famiglia nel trovare un assetto congruente con i bisogni del minore. Rispetto a questi casi, la risposta giudiziaria è pur sempre assicurata dai provvedimenti interlocutori, nei quali si sostanzia l'idea progettuale che il T.M. assegna agli operatori della solidarietà sociale, restando in attesa del risultato.

Si tratta di una realtà nota al CSM. che ha dato un rilievo determinate al computo dei provvedimenti provvisori riconoscendoli come asse portante de lavoro dei Tribunali per i minorenni.

Si segnala, per questo, come dato rilevante e positivo il numero di 3900 provvedimenti provvisori e urgenti, che hanno superato di oltre il 50% quelli (2751) emessi dal T.M. di Bari nell'annualità precedente. Essi sono altamente significativi della consistenza del lavoro dell'ufficio, aggiuntivo rispetto alla definizione dei procedimenti.

D'altra parte, può dirsi che tutti i fascicoli che costituiscono la pendenza ultratriennale dell'ufficio sono trattati in modo costante, e sono oggetto di decisioni provvisorie.

Quanto ai procedimenti ex art. 330 c.c., con riferimento a quelli di istanza di parte, distinguibili da quelli a istanza del P.M. che sono genericamente rivolti alla limitazione della responsabilità, si segnalano solo 2 procedimenti del 2015, giacché sono stati definiti gli ulteriori 4 che pendevano fino alla decorsa annualità.

Quanto a quelli iscritti nel 2016, si tratta di un solo procedimento che al 31 dicembre 2019 ha superato tre anni di pendenza. Su questo e sugli altri predetti si concentrerà l'azione del T.M. al fine della loro definizione.

DEFINIZIONE DEL CARICO ESIGIBILE

Le performances dell'ufficio attestate dalle elaborazioni statistiche, sono rassicuranti sia a riguardo dell'esattezza della previsione precedente, che della reiterabilità futura di analoghi risultati. Il T.M. di Bari

5-12/19

nella decorsa annualità considerata dalla rilevazione informatica, anche mediante il computo dei provvedimenti interlocutori, si è attestato su livelli considerevoli di produttività.

Il dato emerge con evidenza dal confronto fra previsioni programmatiche e risultati (la previsione conteggiata sul valore *full time equivalent* di 9 e il risultato sul valore *full time equivalent* di 4,5, di modo che questo è doppio del primo)

materia	previsione	risultato al 30 giugno 2019
adozione	19	39
procedimenti contenziosi	6	25
volontaria Giurisdizione	190	377
Misure amministrative	0	0*

* nel periodo 1 luglio 2018- 30 giugno 2019 il P.M. non ha proposto misure amministrative

(motivazione della determinazione del carico esigibile)

I dati che precedono attestano la definizione dei procedimenti nel 2019 entro il range di scostamento per quelli di VG, ma anche un netto superamento del target previsionale per i procedimenti contenziosi. In effetti ciò ha corrisposto a un maggiore convogliamento delle risorse verso i procedimenti di adottabilità, secondo il criterio di priorità che era stato preventivato con il programma di gestione dell'anno e quindi ha risposto esattamente alla programmazione.

Tale ottimo rendimento potrebbe spingere a una programmazione per il nuovo anno superiore al passato, anche per coprire il differenziale (minimo ma pure esistente) fra sopravvenienze e definizioni. Tuttavia, come ricordato in precedenza quasi 1/3 dei gg.oo. è stata rinnovata, per cui nell'intero 2020 si sentirà la mancanza di una esperienza consolidata in capo ai precedenti componenti privati, e poiché essi esprimono una capacità operativa rilevante nel raggiungimento degli obiettivi di risultato, in quanto delegati all'attività istruttoria secondo il metodo dell'affiancamento, inevitabilmente si sconterà un periodo di avviamento improduttivo.

E' prudentiale, pertanto, confermare le previsioni dell'anno precedente. Con l'avvertenza che, in base alla variazione del criterio di *full time equivalent* (da 9 a 4,5) il dato numerico, sarà doppio del precedente ma proporzionalmente uguale.

Quanto alle misure amministrative, riscontrandosi perdurante nel tempo la scelta della Procura di non avviare ricorsi a tale effetto, alla luce di opinioni anche dottrinali che considerano i detti interventi inadeguati una volta venuta meno la funzione coercitiva della misura, si ritiene di confermare il valore 0.

OBIETTIVI DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELL'UFFICIO

(rendimento dell'ufficio per l'anno 2020)

7-17

Le *performances* positive evidenziate con riguardo al carico esigibile, hanno un necessario correlato nella considerazione del rendimento quantitativo dell'ufficio, che può essere espresso come sommatoria della produttività dei singoli, in ragione del fatto che il computo del *full time equivalent* in capo ai soli magistrati togati, assorbe in questa voce anche l'attività dei giudici onorari, senza che le risorse da questi impiegate nel raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio, possano emergere in modo distinto, con un computo numerico di definizione diverso da quello espresso dai togati.

OBIETTIVI DI RENDIMENTO QUALITATIVO

- Si fa rinvio al Dog
- Si fa rinvio alle buone prassi già validate dal CSM.
- A queste vanno aggiunte ulteriori buone prassi andate consolidandosi nel tempo. Tale è innanzitutto, la collaborazione con l'Istituto Metafora di Bari per lo svolgimento dei c.d. "Gruppi di parola", come strumento di sostegno ai minori figli di coppie separate e per la ricostruzione delle relazioni minori/figli quando disgregati dalla separazione. La seconda è frutto del protocollo sottoscritto con il Garante Regionale per i diritti dei minori (ai sensi della legge n. 47 del 2017) e consiste in un *data base* informatico che raccoglie l'elenco dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela dei minori stranieri non accompagnati e permette un'immediata rilevazione dei bisogni di nomina dei tutori, seguendo poi i minori nelle successive fasi, come registro delle tutele.

VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Le priorità sono state concordate fra i Magistrati in servizio nell'apposita riunione e risultano dal relativo verbale.

(criteri di priorità per il 2019)

- Procedimenti in favore di "minori fuori famiglia" (in comunità o in affidamento eterofamiliare);
- Interventi in favore degli MSNA;
- Dichiarazioni dello stato di adottabilità e abbinamenti con affidamento a rischio giuridico;
- Eliminazione dell'arretrato ultradecennale.


(criteri di priorità per il 2020)

- Procedimenti in favore di "minori fuori famiglia" (in comunità o in affidamento eterofamiliare);
- Interventi in favore degli MSNA
- Dichiarazioni dello stato di adottabilità e abbinamenti con affidamento a rischio giuridico;
- Idoneità all'adozione internazionale.

Le indicate priorità andranno raggiunte con le seguenti previsioni organizzative:

per i procedimenti in favore dei minori fuori famiglia:

- a) delega a un giudice onorario di ciascuna delle zone fra le quali sono divisi tabellarmente gli affari civili, del controllo delle schede di rilevazione delle presenze dei minori nelle comunità di accoglienza trasmesse dalla Procura della Repubblica in sede a seguito delle visite ispettive;



- b) predisposizione di un modello standard di conferimento di delega ai servizi sociali per il controllo degli affidamenti eterofamiliari e di invio di relazione conclusiva all'esito del periodo di durata dell'affidamento (massimo 2 anni);

per gli interventi in favore degli MSNA:

- a) utilizzo del *data base* informatico predisposto con il Garante Regionale dei diritti dei minori per la tenuta del registro tutele;
- b) predisposizione di un modello standard di definizione dell'affidamento degli MSNA ai servizi e della ratifica del collocamento, con disposizioni verso i tutori per la gestione della tutela;

per le dichiarazioni dello stato di adottabilità e abbinamenti a rischio giuridico:

gestione efficiente delle schede condivise con elenco dei minori per cui pende procedimento di abbandono, all'atto in cui il giudice delegato ravvisa condizioni sufficienti per l'affidamento a rischio giuridico, mediante la redazione della scheda/minore con indicazione dei dati essenziali sulle condizioni personali, i rapporti con i familiari, lo stato di salute.

per la definizione celere delle domanda di idoneità all'adozione internazionale:

redazione di un prospetto degli invii delle richieste di relazione ai consultori familiari, per l'immediata evidenza dei ritardi nelle risposte, e generazione di lettere di sollecito alla scadenza del terzo mese successivo alla prima richiesta.


MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE

Il monitoraggio sarà attuato mediante la formazione di un data base dei procedimenti ultratriennali, acquisito su cartelle informatizzate condivise fra tutti i magistrati, con *alert* di scadenza e verifica dello smaltimento a cadenza trimestrale.

PIANO DI GESTIONE PER IL SETTORE PENALE

Quantunque non sia prevista in via obbligatoria la rendicontazione dell'attività nel settore penale e la indicazione di una programmazione di smaltimento degli affari, ricorre qui l'opportunità di un momento di riflessione su questa distinta materia. E infatti, il controllo delle statistiche, della produttività e degli obiettivi, consente di assicurare all'ufficio una più attenta allocazione delle risorse e una redistribuzione dei carichi, in modo da garantire un'organizzazione complessivamente efficiente.

Rispetto al periodo precedente, in quello qui considerato dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, il T.M. ha potuto godere della complessiva dotazione di organico dei magistrati; di modo che i collegi sono stati composti secondo la previsione ordinaria del DOG che stabilisce in tabella due collegi GUP a settimana, due collegi dibattimentali a settimana e un'udienza del Tribunale di Sorveglianza al mese. A questi collegi sono assegnati sei distinti magistrati e il sottoscritto Presidente (che presiede il collegio di sorveglianza) mentre altri due diversi giudici svolgono le funzioni di GIP.



La capacità di smaltimento degli affari ha segnato per questo un netto incremento e si attestato su livelli altissimi in tutti i ruoli. E' vero che le definizioni dei ruoli GUP e dibattimentali non hanno raggiunto le sopravvenienze (quanto al GUP per poche unità), e tuttavia non può non apprezzarsi il risultato conseguito, avendo riguardo al numero complessivo degli affari. Bisogna infatti tenere distinto il bisogno di giustizia, interpretato dalle sopravvenienze, con la capacità effettivamente spendibile, la cui efficacia è dimostrata dagli alti livelli di produzione.

Come per il passato, d'altra parte sui ruoli GUP e dibattimentali ha una propria incidenza l'applicazione della MAP, che non consente una definizione dei giudizi se non dopo tempi fisiologici di verifica, per cui i procedimenti continuano a essere pendenti senza che si possa considerare la pendenza come ritardo.

Nondimeno, il perseguimento di forme alternative di definizione, prime fra tutte la MAP, ma anche ulteriori formule di giustizia riparativa, implica l'attivazione di risorse esterne (e cioè USMM nella ideazione dei progetti e i privati, attori della solidarietà sociale, per la concreta realizzazione degli stessi), e così introduce fattori distorsivi dei tempi del processo, tendenzialmente allungandone la durata e quindi differendone la definizione.

Si tratta comunque di saldi solo moderatamente negativi, che al momento non sembrano indurre a modificare le scelte organizzative, nella assegnazione dei giudici e nella distribuzione dei carichi, che si apprezzano ancora equilibrati.

I dati si riassumono come segue:

ufficio	periodo	sopravvenienze	definizioni
GIP	2015/2016	461	553
	2016/2017	324	362
	2017/2018	364	279
	2018/2019	351	424
Dibattimento	2014/2015	237	206
	2015/2016	237	238
	2016/2017	212	252
	2017/2018	256	227
	2018/2019	293	253
GUP	2014/2015	683	662
	2015/2016	649	614
	2016/2017	587	504

10-*fer*

2017/2018	617	544
2018/2019	609	599

Per una comprensione complessiva della produttività, va poi aggiunto per il GIP, il seguente conteggio dei provvedimenti interlocutori:

Provvedimento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Ordinanza convalida fermo	61	69	57
Proroga termini	39	51	64
Incidenti probatori	13	20	47
Misure cautelari	80	91	73

Quanto ai tempi medi di definizione dei procedimenti dell'ufficio in tutti i ruoli penali, il trend positivo degli ultimi anni ha subito un ridimensionamento, tuttavia il confronto è con durate brevissime dei tempi processuali conseguiti negli anni passati anche grazie a strumenti normativi deflattivi. Per converso il confronto con gli anni più remoti resta senz'altro positivo.

In assoluto, la durata è contenuta sotto l'anno nei ruoli GIP e GUP e solo per il ruolo dibattimentale lo supera di poco, di modo che si tratta di una tempistica di definizione che resta assolutamente favorevole.

Tali sono stati i tempi di definizione

ufficio	periodo	tempi di definizione
dibattimento	2010	750 gg
	2011	702 gg
	2012	597 gg.
	2013	438 gg.
	2014	327 gg.
	2015	225 gg.
	2016	375 gg.
	2017	338 gg.
	2018	378 gg.
2019	435 gg.	

AA-17

GIP	2010	367 gg
	2011	323 gg
	2012	278 gg.
	2013	187 gg.
	2014	143 gg.
	2015	87 gg.
	2016	133 gg.
	2017	112 gg.
	2018	102 gg.
	2019	106 gg.

GUP	2010	368 gg
	2011	335 gg
	2012	297 gg.
	2013	438 gg.
	2014	224 gg.
	2015	167 gg.
	2016	218 gg.
	2017	254 gg.
	2018	180 gg.
	2019	249 gg.

La durata contenuta dei processi su tutti i ruoli dell'ufficio, ha fatto ritenere inutile la indicazione di priorità di trattazione, per cui, a parte la celebrazione più celere dei fascicoli con misure cautelari in atto, non sono state impartiti criteri di anticipazione delle udienze in ragione della sola distinzione per tipologia di reati. D'altra parte i crimini più efferati e di maggior allarme sociale sono numericamente pochi e vedono esaurita brevemente la trattazione anche alla luce del solo criterio generale previsto per il caso di sottoposizione dell'imputato a misure coercitive.

Bari 14 gennaio 2020

Depositato in Cancelleria

Bari, 14/1/2020

IL DIRETTORE

(Dott. S. L. ...)



Il Presidente

Dot. Riccardo Greco

SEZIONE PRIMA: Definizione dell'arretrato ultratriennale

1.1 Nell'ufficio risultano pendenti procedimenti ultratriennali, escluse le materie di Adozione nazionale e Misure amministrative?

SÌ/ NO

1.2 L'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo è stato previsto nel DOG?

SÌ/ NO

1.3 Sono stati previsti nel DOG programmi di definizione dei procedimenti pendenti da oltre tre anni e di quelli nei quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale?

SÌ/ NO

1.4 L'obiettivo è stato raggiunto?

SI/NO/ In parte

(In caso di parziale o mancato raggiungimento dell'obiettivo specificare le ragioni e le criticità emerse utilizzando il modello del documento di accompagnamento al format).

1.5 Inserire i dati sulle pendenze per anno di iscrizione dei seguenti settori nel prospetto che segue:

Settori	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Oltre 10 anni
Adozioni	71	30	3	2	0	0	0	0	1	0	0
Volontaria giurisdizione	785	726	315	155	85	52	13	1	2	4	0
Procedimenti contenziosi	42	47	11	3	1	0	1	0	0	0	0

1.6 Tenuto conto dei dati di cui alla domanda 1.5 indicare, nella tabella sottostante, il numero dei procedimenti ultratriennali che l'ufficio intende smaltire per ciascun anno di iscrizione entro il 31.12.2020.

Settori	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Ultra decennali
Adozioni	1	0	0	0	0	1	0	0
Volontaria giurisdizione	50	25	25	5	1	2	2	0
Procedimenti contenziosi	1	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

22
nati, escluse

1.7 Indicare numericamente quante pendenze ultratriennali nel settore della volontaria giurisdizione sono procedimenti ex art. 330 c.c.?

3

SEZIONE SECONDA: Definizione del carico esigibile

Questa sezione si riferisce oltre che ai settori adozione, procedimenti contenziosi, volontaria giurisdizione anche alle misure amministrative, queste ultime escluse dalla rilevazione nella Sezione I del format, poiché non incidono sul tempo di definizione dei procedimenti nella disponibilità del magistrato, ma rilevano significativamente sul carico di lavoro, oggetto della sezione II del format.

2.1 Per determinare il carico esigibile è stata seguita la procedura "partecipata" prevista dalla circolare?

SÌ NO

2.2 Il Dirigente dell'Ufficio intende:

- confermare il valore del carico esigibile individuato l'anno precedente.
- determinare un diverso valore di carico esigibile

(Specificare, nell'apposita sezione del documento di accompagnamento, le motivazioni della scelta)

2.3 Riportare in ogni caso il carico esigibile per l'anno 2020 nei settori sotto riportati:

Settore	Carico esigibile anno antecedente	Carico esigibile anno in corso
Adozione	38	38
Procedimenti contenziosi	12	12
Volontaria giurisdizione	380	380
Misure amministrative	0	0

fu

3.17
Se S
per ques

SEZIONE TERZA: Obiettivi di rendimento dell'ufficio

3.1 L'obiettivo di rendimento dell'ufficio è stato previsto nel DOG?

SÌ / NO

3.2 L'obiettivo di rendimento quantitativo è stato raggiunto?

SÌ / NO / in parte

3.3 L'obiettivo di rendimento ha contribuito alla riduzione delle pendenze?

SÌ / NO

3.4 Indicare l'obiettivo di rendimento quantitativo per il 2020 per i settori sotto riportati:

Settore	Rendimento quantitativo
Adozioni	171
Volontaria giurisdizione	1710
Procedimenti contenziosi	54
Misure amministrative	0

Questa sezione, relativa agli obiettivi di rendimento dell'intero ufficio, è anch'essa riferita ai procedimenti relativi ai settori della adozione, dei procedimenti contenziosi, della volontaria giurisdizione e delle misure amministrative, con esclusione delle sole adozioni nazionali. Il rendimento quantitativo previsto per l'anno oggetto di programmazione deve essere inserito in relazione a ciascuno di tali settori e specificato nell'apposita sezione del documento di accompagnamento.

3.5 Nel programma di gestione dell'anno scorso sono stati previsti obiettivi di qualità? ¹

SÌ / NO

¹ Esistono, infatti, aspetti dell'attività di un ufficio che ne caratterizzano la capacità di rispondere alla domanda di giustizia proveniente dal territorio, senza tuttavia tradursi direttamente in termini di durata dei procedimenti civili: si pensi ad esempio, alla ordinata e puntuale gestione delle udienze, alla capacità di elaborare e rendere noti orientamenti giurisprudenziali univoci anche attraverso la creazione di banche dati locali.

79

DOG

Per quest'anno si prevedono obiettivi di qualità?

SÌ / NO

3.7 Se SÌ l'ufficio può:

- Rinviare a quanto già indicato nel DOG.
- Rinviare a quanto già inserito nella banca dati buone prassi (indicare il numero di buona prassi).
- Elencarli nel "Documento di Accompagnamento" al format.

SEZIONE QUARTA: Valorizzazione dei criteri di priorità²

4.1 I criteri di priorità sono stati previsti nel DOG?

SÌ / NO

4.2 Nel programma di gestione dell'anno scorso sono stati indicati dei criteri di priorità nella gestione dei procedimenti?

SÌ / NO

4.3 Per quest'anno vengono indicati criteri di priorità?

SÌ / NO

(nel "Documento di accompagnamento" al format è previsto apposito paragrafo per l'elencazione di questi criteri e degli strumenti di attuazione utilizzati)

4.4 Si è tenuto conto dei criteri di priorità nell'individuazione dell'obiettivo di rendimento dell'ufficio?

SÌ / NO / IN PARTE

4.5 Si è tenuto conto dei criteri di priorità nell'individuazione del carico esigibile?

SÌ / NO / IN PARTE

4.6 I criteri di priorità sono stati individuati secondo un "procedimento partecipato"?

SÌ / NO

SEZIONE QUINTA: valutazione dei dati forniti

² Le cause prioritarie devono essere individuate secondo criteri predeterminati. Si evidenzia che nella delibera citata i criteri di priorità sono proposti quale strumento per contemperare produttività dell'attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dai singoli. La necessità di garantire priorità alla gestione, oltre che delle cause arretrate, anche delle cause più rilevanti, in modo che di tali cause la trattazione avvenga in un tempo ragionevole, va tenuta in considerazione nell'individuazione dell'obiettivo di rendimento dell'ufficio.

5.1 Sono state rilevate criticità nei dati utilizzati?

sì NO

5.2 Se sì, quali? (è ammessa la risposta multipla)

- Incompletezza dei dati
- Difficoltà di estrazione dei dati
- Incongruenza del dato relativo al conteggio dei magistrati full time equivalent.
- Ritardo nell'acquisizione dei dati rispetto ai tempi assegnati per la stesura del programma
- Altro (specificare)

[campo libero]

*

SEZIONE SESTA: monitoraggio del piano di gestione

6.1. L'ufficio ha predisposto sistemi di monitoraggio dell'attuazione del programma? (in caso di risposta affermativa descriverli nell'apposita sezione del documento di accompagnamento)

SI NO

*

l'indice full time equivalent non tiene conto dell'apporto di giudici onorari;

non si tiene conto del provvedimento manocratico presidenziale di nomina del Tutore per i minori stranieri non accompagnati;

non si tiene conto della durata della Tutela di minori stranieri non accompagnati fino al 18° anno, mentre dovrebbe essere aperti i procedimenti di Tutela delle funzioni ultraterritoriali.